

**PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL R.E.I. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2020. CON FACOLTA' DI PROROGA PER ULTERIORI MESI SEI**

## **ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO**

- a) CAPITOLATO D'APPALTO;**
- b) INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008;**
- c) ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO;**

# **CAPITOLATO D'APPALTO DEL NUCELO INSERIMENTI LAVORATIVI. PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2020 CON FACOLTA' DI PROROGA PER ULTERIORI MESI SEI**

## **INDICE**

### **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto dell'appalto e finalità del servizio
- Articolo 2 Durata dell'appalto e opzione di proroga
- Articolo 3 Importo contrattuale del servizio
- Articolo 4 Requisiti di partecipazione alla procedura di gara
- Articolo 5 Modalità e criteri di aggiudicazione dell'appalto

### **PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- Articolo 6 Oggetto del servizio
- Articolo 7 Attività del servizio
- Articolo 8 rapporto tra i comuni dell'ambito distrettuale di Tradate e l'appaltatore
- Articolo 9 Luogo di esecuzione dell'appalto, orario servizio e attrezzature
- Articolo 10 Quantificazione del personale
- Articolo 11 impegni dell'appaltatore
- Articolo 12 Personale impiegato nel servizio e clausola sociale
- Articolo 13 Comportamento e doveri degli operatori
- Articolo 14 Direttore dell'esecuzione del servizio
- Articolo 15 Formazione del personale
- Articolo 16 Varianti in corso di esecuzione del contratto

### **PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'**

- Articolo 17 Organico
- Articolo 18 Osservanza delle norme in materia di lavoro
- Articolo 19 Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza
- Articolo 20 Carta dei Servizi
- Articolo 21 Garanzia provvisoria
- Articolo 22 Garanzia definitiva
- Articolo 23 Copertura assicurativa per danni
- Articolo 24 Cessione del contratto e subappalto
- Articolo 25 Cessione di crediti
- Articolo 26 Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari
- Articolo 27 Revisione prezzi
- Articolo 28 Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni
- Articolo 29 Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto
- Articolo 30 Documenti del contratto
- Articolo 31 Spese contrattuali
- Articolo 32 Codice di comportamento

**PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO**

- Articolo 33 Penali
- Articolo 34 Clausola risolutiva espressa
- Articolo 35 Risoluzione del contratto
- Articolo 36 Effetti della risoluzione del contratto
- Articolo 37 Eccezione di inadempimento
- Articolo 38 Novazione soggettiva – Recesso
- Articolo 39 Esecuzione d'ufficio

**PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 40 Osservanza di leggi e regolamenti
- Articolo 41 Tutela dei dati personali
- Articolo 42 Trattamento dati personali sensibili degli utenti
- Articolo 43 Class Action
- Articolo 44 Controversie - Foro competente

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di inserimenti lavorativi per i Comuni afferenti all'ambito distrettuale di Tradate: Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore ed in caso di ampliamento dell'ambito distrettuale anche per il Comune di Malnate

2. Finalità di tale servizio è attivare prestazioni di supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore di persone disabili, in disagio sociale o giovani risiedenti nei comuni del distretto di Tradate.

L'appaltatore con l'aggiudicazione del servizio si impegna a svolgere le attività oggetto del presente capitolato in collaborazione con il Comune di Tradate – Ufficio di Piano e con i comuni aderenti al Piano di Zona, al fine di:

- a) attivare un complesso di interventi e prestazioni tesi all'inserimento nel mondo del lavoro di **persone disabili, di cui alla Legge 68/99**, e secondo quanto stabilito dalla DGR 825 del 25.10.2013 e 7763 del 17.1.2018;
- b) dare percorsi di accompagnamento per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di **persone prive di disabilità, ma in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ultraquarantacinquenni, disoccupati di lungo periodo** privi di adeguate risorse economiche nel nucleo familiare;
- c) predisporre percorsi di accompagnamento per favorire l'inserimento nel modo del lavoro **di giovani, dai 16 ai 27 anni, disoccupati o inoccupati**.
- d) attivazione **di servizi a supporto** della gestione del sostegno all'inclusione attiva per nuclei beneficiari degli interventi previsti da **SIA/REI** per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2019. Solo in caso di rinnovo della misura da parte del ministero le prestazioni dovranno essere erogate fino al 31.12.2020.
- e) Attivazione di percorsi risocializzanti secondo quanto stabilito dalla DGR 5258 del 6 giugno 2016;

2. La procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato d'appalto è espletata secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella GURI n. 91 del 19.04.2016: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito anche “Codice dei contratti” o “Codice”).

4. Il servizio è affidato da parte del Distretto di Tradate che funge da ente capo fila. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione intercorre tra il Distretto di Tradate (di seguito definita “stazione appaltante”) e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito “appaltatore”).
5. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. sss) del d. lgs. 50/2016 ed hanno ad oggetto prestazioni individuate nella parte II del presente capitolato, rientranti tutte nell'allegato IX allo stesso codice.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

6. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara e della carta dei servizi indicata all'articolo 20. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

### **Articolo 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI PROROGA**

1. La durata dell'appalto è fissata in 30 mesi a decorrere dal **01.07.2018 e fino al 31.12.2020, con facoltà di proroga di ulteriori mesi sei.**
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto può aver luogo in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione dello stesso, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili,
4. Le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e dal successivo art. 16 del capitolato. Si applica altresì l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Distretto di Tradate di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.
6. Il presente appalto avrà decorrenza dal 01/07/2018 al 31.12.2020 senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

### **Articolo 3 - IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo e il valore presunto dell'appalto è di **€ 246.426,83 più IVA**
2. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per 6 mesi è pari ad **€ 50.636,71**
3. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

4. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al primo comma del presente articolo.
5. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
6. Non sono ammesse offerte in pareggio, aumento o condizionate.
7. L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo del servizio.
8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "*Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo*". E' già stato calcolato l'ipotesi di adeguamento contrattuale.
9. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
10. L'elencazione dei servizi riportata all'articolo 6 obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal comma sei del presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.
11. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi del progetto, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell'elaborato c) del progetto "*Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008*", la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

### **Articolo 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016.
2. L'appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta, di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lett. sss), l'art. 60, comma 1 e l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p) e l'art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

### **Articolo 5 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016.
2. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi:
  - a) prezzo: punti 20/100
  - b) qualità: punti 80/100.
3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.

L'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area "Progetto".

L'ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

## **PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 6 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio in oggetto riguarda i seguenti adempimenti:

- a) interventi e prestazioni tesi all'inserimento nel mondo del lavoro a favore di persone **disabili**, di cui alla Legge 68/99, e secondo quanto stabilito dalla DGR 825 del 25.10.2013 e 7763 del 17.1.2018
- b) percorsi di accompagnamento per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone prive di disabilità, ma in condizioni di grave disagio sociale ed economico, **ultraquarantacinquenni**, disoccupati di lungo periodo privi di adeguate risorse economiche nel nucleo familiare;
- c) percorsi di accompagnamento per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro **di giovani, dai 16 ai 27 anni**, disoccupati o inoccupati,
- d) attivazione di servizi a supporto della **gestione del sostegno all'inclusione attiva** per nuclei beneficiari degli interventi previsti da **SIA/REI**. Tale prestazione deve essere erogata fino al 31.12.2019, nel caso di rinnovo da parte del ministero la responsabile dell'ufficio di piano ne potrebbe chiedere la prosecuzione fino al 31.12.2020.
- e) Attivazione di percorsi **risocializzanti** secondo quanto stabilito dalla DGR 5258 del 6.6.2016 a favore di persone non inseribili nel mondo del lavoro e segnalate da servizi specialistici

2. Il servizio dovrà garantire le seguenti attività che prevedono azioni finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e, nello specifico:

#### **a) COORDINAMENTO E TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO**

Il coordinatore del servizio deve pianificare, organizzare e programmare le attività del personale al fine di garantire una gestione efficiente ed articolata del servizio.

Per gli utenti di cui ai punti a), d) ed e) stende il progetto educativo per ogni utente preso in carico e lo invia al comune segnalante. Per la definizione della programmazione, per la progettazione delle attività e verifica delle stesse il coordinatore del progetto si incontra periodicamente, con cadenza almeno semestrale, con le strutture dell'ente appaltante con le modalità e strumenti ritenuti più opportuni.

#### **b) PRESA IN CARICO DELL'UTENZA E DEFINIZIONE PROGETTO DI INTERVENTO**

Gli operatori del Nucleo inserimenti lavorativi valutano le segnalazioni pervenute dai servizi sociali territoriali del Distretto di Tradate entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o secondo i tempi previsti dalla normativa specifica ( REI). Gli strumenti operativi dovranno essere differenziati a seconda che si operi per l'inserimento al lavoro di persone diversamente abili oppure per altre tipologie indicate dal presente art. 6 comma 1 tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di tirocini lavorativi e nazionale in riferimento ai percorsi di inclusione previsti dal REI.

#### **c) LAVORO DI RETE CON LE AZIENDE E AGENZIE FORMATIVE**

Il servizio NIL dovrà coinvolgere e sensibilizzare la rete produttiva territoriale affinché si renda disponibile sia a percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro (attivando tirocini extra-



## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

curricolari) che percorsi di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione, promuovendo una cultura sociale, nel senso più ampio del termine, dove la persona diversamente abile o comunque in condizioni di fragilità a diverso titolo sia considerata una risorsa .

### **d) LAVORO DI RETE CON I SERVIZI**

L'attività del nucleo dovrà prevedere il lavoro di rete con i servizi tramite l'individuazione dei soggetti del territorio che, partecipando a diverso titolo al percorso individuale, possano offrire un supporto alle possibilità di inserimento dei soggetti presi in carico.

### **e) PROGETTAZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO**

L'attività del NIL dovrà prevedere percorsi di formazione e di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche con l'aiuto nella stesura dei curricula e con l'attivazione di progetti innovativi atti a garantire un idoneo accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.

### **f) ATTIVITA' DI SPORTELLO, GRUPPI DI ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO PER GIOVANI DAI 16 AI 27 ANNI**

Gli operatori del servizio , quali attività di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e inoccupati, dovranno gestire:

- Attività di sportello con finalità di conoscenza dell'utente e supporto motivazionale
- gruppi di giovani per orientamento e formazione finalizzati alla ricerca autonoma del lavoro
- attività di tutoraggio durante stage

Le attività dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con le realtà del mondo del lavoro (**associazioni di categoria, imprese, centri per l'impiego, sindacati etc**)

Per tali servizi si prevede accesso diretto da parte dell'utenza

### **g) ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA ( SIA/REI)**

Il servizio dovrà garantire gli interventi per il sostegno all'inclusione attiva o al reddito di inclusione che si sostanziano in attività di:

- conoscenza e valutazione integrata della situazione delle famiglie in condizione di povertà e vulnerabilità sociale segnalate dai Comuni dell'Ambito e in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa nazionale su REI o SIA
- supporto all'orientamento nella rete dei servizi;
- presa in carico per la definizione e condivisione con i destinatari di un progetto o patto di intervento da predisporre e attuarsi in rete con i servizi di base e specialistici individuati in ragione delle specifiche progettazioni personalizzate;
- supporto e sostegno per l'attuazione dei progetti o patti di intervento in ogni fase degli stessi, mediante l'attivazione di prestazioni sociali e/o educative con particolare riferimento agli interventi mirati alla ricerca attiva e del lavoro e alla partecipazione a progetti di inclusione lavorativa da realizzarsi anche attraverso esperienze di tirocinio e di borsa lavoro;
- monitoraggio in ordine all'andamento del progetto o patto di intervento con riferimento, in particolare, alle condizioni individuate nel progetto o patto che le persone si sono impegnate a rispettare;

Tale prestazione deve essere erogata fino al 31.12.2019. Nel caso di rinnovo da parte del Ministero la responsabile dell'Ufficio di Piano ne potrebbe chiedere la prosecuzione fino al 31.12.2020.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

3. Ampliamento delle prestazioni in caso di inserimento del Comune di Malnate all'interno dell'ambito distrettuale di Tradate.

Tutti gli adempimenti previsti al precedente comma 1 e 2 ad eccezione della attività di supporto alla gestione del sostegno all'inclusione attiva (comma 2 lettera g), devono essere erogate anche per gli utenti del Comune di Malnate in caso di inserimento dello stesso all'interno dell'ambito di Tradate.

L'ampliamento delle prestazioni ed il relativo periodo di erogazione viene comunicato alla ditta da parte della responsabile dell'ufficio di piano con minimo n.15 giorni di preavviso.

### **Articolo 7 – ATTIVITA' DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in ogni caso, in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi rispettivamente indicati all'articolo 10.

2. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono in:  
attività di coordinamento, attività educative, psicologiche e di servizio sociale.

2.1 Le attività di coordinamento sono svolte da un responsabile di commessa cui è affidata l'organizzazione del servizio, il coordinamento dell'*équipe* degli operatori e la responsabilità del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato e da quanto previsto dalla 825 del 25.10.2013. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con gli interventi programmati dai servizi sociali comunali. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

2.2 Le attività svolte all'assistente sociale, dalla psicologa e dall'educatrice consistono in tutte le prestazioni volte a garantire percorsi di accompagnamento all'autonomia e all'inserimento adeguato all'interno delle realtà lavorative.

3. In relazione alla possibilità di attivazione di tirocini extracurricolari e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle dgr 825 del 25.10.2013 e 7763 del 17.1.2018 e nella DGR 5258 del 6.6.2016 a favore di persone non inseribili nel mondo del lavoro e segnalate da servizi ( tirocini risocializzanti) , l'appaltatore costituirà il soggetto promotore dei tirocini extracurricolare che verranno attivati in accordo con il Comune.

L'appaltatore pertanto quale ente promotore provvederà a

- a) stipulare la convenzione con l'azienda / cooperativa individuata (ente ospitante)
- b) ad aprire posizione assicurativa contro infortuni (INAIL) e responsabilità civile conto terzi (RCT)
- c) ad erogare al tirocinante l'indennità di partecipazione nella misura comunicata ed erogata dal Comune inviante

4. Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare, per tutti gli utenti disabili, per i percorsi risocializzanti e per i percorsi di integrazione REI un progetto individualizzato .Tale progetto deve essere condiviso con l'utente ed inviato ai servizi sociali del Comune in cui risiede la persona entro un mese dalla presa in carico della persona o secondo i tempi della normativa specifica (REI)

5. periodicamente e comunque almeno ogni quattro mesi deve essere inviato ai servizi sociali dei Comuni una scheda riassuntiva di tutti gli interventi realizzati a favore degli utenti.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

6. Tutti i dati relativi agli utenti devono essere inseriti in una cartella sociale informatizzata il cui software viene messo a disposizione dal parte dell'ufficio di piano di Tradate.

### **Articolo 8 – RAPPORTI TRA I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE E L'APPALTATORE**

1. I Comuni appartenenti al Piano di Zona di Tradate conservano la titolarità delle funzioni loro attribuite. Ai fini della gestione del servizio l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte dei servizi sociali dei Comuni, salvo per gli utenti di cui all'art. 1 comma 4 lettera c (giovani accompagnati in percorsi di occupabilità) che possono accedere autonomamente e per i quali è prevista una autorizzazione solo per l'attivazione di tirocinio extracurricolare con rimborso a carico del Comune.
2. Spetta in ogni caso ai servizi sociali dei Comuni l'identificazione dei soggetti di cui all'art.6 comma1( disabili e in situazione di disagio, beneficiari di misura REI, percorsi risocializzanti ) che possono accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente il primo colloquio con gli utenti deve avvenire entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla richiesta inoltrata dai singoli Comuni ad eccezione dei beneficiari della misura REI per i quali la legge prevede specifica tempistica.
4. I Comuni si impegnano quindi a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali é stipulata la gara d'appalto, assicurando la collaborazione delle assistenti sociali per l'elaborazione dei progetti individuali di inserimento lavorativo ed il raccordo con i servizi che devono essere garantiti dal Comune di residenza degli utenti.

L'appaltatore, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a:

- a) assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
- b) garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
- c) esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni;
- d) ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte del medesimo Comune;
- e) conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere ai Comuni la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti alla attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
- f) trasmettere periodicamente ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti e delle relazioni con riguardo agli interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato d'appalto, aggiornandole in relazione agli sviluppi concreti;
- g) trasmettere ogni sei mesi una relazione di consuntivo sull'andamento della gestione del servizio
- h) preparare tutta la documentazione richiesta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali per la rendicontazione delle attività di supporto alla gestione del sostegno all'inclusione attiva (SIA/REI)

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- i) utilizzare la cartella sociale informatizzata messa a disposizione dall'ufficio di piano di Tradate

### **Articolo 9 – LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO ,ORARIO DEL SERVIZIO E ATTREZZATURE**

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell'ufficio di piano o presso gli altri comuni del distretto, secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile dell'ufficio di piano.
2. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all'interno della fascia oraria 8.00-18.00. Il servizio è effettuato nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì.
3. Il servizio sportello a favore dei giovani è attivo per 4 ore settimanali in uno spazio messo a disposizione da parte del Comune di Venegono Inferiore
4. L'appaltatore è tenuto ad attivare, a sue spese, un'utenza telefonica su cellulare in cui ricevere le chiamate dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Deve essere garantita altresì la reperibilità telefonica del coordinatore per gli operatori dei servizi sociali comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.00

### **Articolo 10 –QUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE**

1. Per lo svolgimento delle prestazioni previste dall'art. 6 del presente capitolato ( ad eccezione del comma 2 lettera G) l'appaltatore deve avvalersi almeno del seguente personale per il numero di ore rispettivamente per ciascuno di essi indicato:

<b>Personale</b>	<b>h/ settimanali x 47 settimane all'anno</b>
Coordinatore	3 ore
Psicologo	5 ore
Educatore	38 ore
Assistente sociale	6 ore
Stagista	Part time 18 ore settimana

2. Per lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato art. 6 comma 2 lettera G "attività a supporto della gestione del sostegno all'inclusione attiva (SIA/REI) l'appaltatore deve avvalersi del seguente personale per il numero di ore rispettivamente indicato

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Personale	h/ settimanali x 47 settimane all'anno
j) educatore per interventi SIA/REI	14 ore
i)assistente sociale per interventi SIA/REI	8 ore

3. Per lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera G "attività a supporto della gestione del sostegno all'inclusione attiva (SIA/REI) in caso di ampliamento derivante dall'inserimento del Comune di Malnate all'interno dell'ambito distrettuale, l'appaltatore deve avvalersi del seguente personale

Personale	h/ settimanali x 47 settimane all'anno
Psicologo	2 ore
educatore	4 ore
Assistente sociale	6 ore

Tali prestazioni vengono attivate unicamente su richiesta da parte del responsabile dell'ufficio di piano di Tradate.

4. Il servizio deve essere operativo per n. 47 settimane all'anno, secondo un calendario da concordare con la responsabile dell'ufficio di piano, e deve essere effettuato dal lunedì al venerdì secondo orari indicati nel precedente art.8.

5. Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l'obbligo di partecipare, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dalla stazione appaltante

6. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti e lo svolgimento delle prestazioni ad esso richieste dal presente capitolato, l'appaltatore ha libera organizzazione del personale impiegato. Il numero delle ore di lavoro indicato al comma 1 rappresenta il monte ore minimo sulla base del quale è stato calcolato l'importo a base d'asta, come risulta da allegato "A" al presente capitolato. Poiché il contratto è stipulato a corpo, eventuali prestazioni lavorative aggiuntive rese dall'appaltatore non danno luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva né a maggiorazioni di quella fissata dal contratto

7. L'aggiudicatario deve garantire l'attivazione di uno **stage extracurricolare** un giovane con qualifica attinente alle attività svolte dal servizio, selezionato principalmente tra quelli residenti in uno dei Comuni del distretto di Tradate, per tutta la durata dell'appalto per n.18 ore settimanali. Ogni stagista dovrà svolgere l'attività per massimo 6 mesi e deve ricevere, così come stabilito dalla Regione Lombardia, un'indennità lorda di € 400,00 mensili.

Lo stagista dovrà essere supportato dalla coordinatrice del servizio.

## **Articolo 11 – IMPEGNI DELL' APPALTATORE**

1. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti
2. L'appaltatore, è obbligato all'adempimento di quelle prestazioni inerenti al servizio che per disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che dovessero sopravvenire nel corso della durata del contratto, diventino obbligatorie per l'esecuzione del servizio stesso.
3. Il mancato esercizio delle prestazioni inerenti il servizio da parte del gestore può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, che rendano incompatibili le prestazioni col mutato assetto normativo.
4. Fermo restando le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 16 del presente capitolato (Varianti), qualora la stazione appaltante dovesse commissionare all'aggiudicatario delle prestazioni aggiuntive dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo al servizio cui il presente capitolato è riferito, dovute a varianti rese necessarie in corso di contratto, l'appaltatore si obbliga sin d'ora a praticare, in caso di propria accettazione del servizio, lo stesso ribasso percentuale offerto per il servizio di cui al presente capitolato.
5. L'appaltatore è altresì tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare fermo restando il numero minimo di figure professionali indicate nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.
6. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
8. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

## **Articolo 12 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE**

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 10 e dai successivi commi del

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

presente articolo. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

4. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alla tipologia di attività.

5. Il personale con qualifica di educatore deve aver prestato attività in servizi di inserimenti lavorativi per almeno 12 mesi continuativi.

6. Il coordinatore deve essere iscritto all'albo sezione A delle assistenti sociali e deve aver svolto attività di coordinamento in servizi per il lavoro per almeno 24 mesi continuativi.

7. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.

8. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

9. L'appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro.

10. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

### **Articolo 13 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI**

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

4. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
5. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice.

### **Articolo 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto dal Responsabile dell'Ufficio di piano.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Distretto di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 32 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

### **Articolo 15 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione di nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative.

### **Articolo 16 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;



## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
  4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.
  5. In caso di adesione al servizio associato, successivamente all'avvio della procedura di scelta del contraente, di ulteriori comuni, facenti parte del distretto di Tradate, l'appaltatore si impegna a fornire le prestazioni previste dal capitolato anche ai nuovi comuni associati, allo stesso prezzo unitario contrattuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta, come stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

**PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ**

**Articolo 17 – ORGANICO**

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto nell'articolo 10 del presente capitolato.
2. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
3. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara.  
E' consentita la sostituzione del personale in percentuale non superiore al 20 % dell'organico previsto nel presente capitolato per ogni anno nel triennio. Qualora la percentuale superi il 20 % ciò equivale a inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione della penale indicata all'articolo 33, fatta eccezione per le situazioni di malattia o per altri casi debitamente motivati e ritenuti congrui dalla stazione appaltante.
5. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a) a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
  - b) a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
7. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
8. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 33 del presente capitolato.
9. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.
10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.

**Articolo 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.
4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.
5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

**Articolo 19 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA**

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
6. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell'analisi dei costi del progetto sono quelli derivanti

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

### **Articolo 20 – CARTA DEI SERVIZI**

1. L'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
  - a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento del servizio con individuazione del responsabile di riferimento;
  - b) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
  - c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
  - d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
  - e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli operatori che si interfacciano con il servizio, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate all'ufficio di piano di Tradate.
3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura all'impaginazione e alla produzione di una copia cartacea per tutti i Comuni e una copia su file da pubblicare sul sito dell'ufficio di piano di Tradate e dei singoli comuni

### **Articolo 21 - GARANZIA PROVVISORIA**

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice.

### **Articolo 22 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **Articolo 23 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI**

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

#### **Articolo 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
5. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
  - a) requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a) e b), del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisito previsto dall'articolo 4, lettera c), del presente capitolato in misura adeguata per lo svolgimento delle prestazioni subappaltate;
  - c) requisito previsto dall'articolo 4, lettere d) ed e) del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto.
6. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
7. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
8. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

#### **Articolo 25 - CESSIONE DI CREDITI**

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

#### **Articolo 26 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito all'art. 3 del presente capitolato. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.

2. Dovrà essere emessa una fattura a parte per le attività a supporto della gestione del sostegno all'inclusione attiva (SIA/REI), una fattura per i servizi aggiuntivi in caso di inserimento del Comune di Malnate ed una relativa a tutte le altre prestazioni.
3. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
4. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIUIR**

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972” Il Comune di Tradate , ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

### **Articolo 27 - REVISIONE PREZZI**

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 5.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.
5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

## **Articolo 28 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 111, comma 2, del codice.

## **Articolo 29 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 23 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.
5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica nei seguenti casi:
  - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.

## **Articolo 30 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa.

## **Articolo 31 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata,



## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

### **Articolo 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO**

**Articolo 33 – PENALI**

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni all'ufficio di piano – stazione appaltante.

1. La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo e l'esperienza prevista dall'articolo 11 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
- b) mancato rispetto degli orari di servizio concordati con la stazione appaltante: € 300,00 per evento;
- c) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500,00 per evento;
- d) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
- a) irreperibilità del responsabile di commessa di cui all'art. 8: 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di irreperibilità;
- b) mancata collaborazione con gli enti del mondo del lavoro nella realizzazione delle attività rivolte ai giovani di cui all'art. 6 comma 2 lettera f: €200,00 per ogni attività
- c) mancata predisposizione, nei termini previsti dal ministero, della rendicontazione da mandare al ministero per le attività a supporto della gestione del supporto all'inclusione attiva: € 300,00 per ogni rendicontazione
- d) sostituzione del personale: è consentita la sostituzione del personale in percentuale non superiore al 20 % dell'organico previsto nel presente capitolato per ogni anno del biennio. Qualora la percentuale superi il 20 % ciò equivale a inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione della penale indicata all'articolo 16, € 1.000,00 per evento, fatta eccezione per le situazioni di malattia o per altri casi debitamente motivati e ritenuti congrui dalla stazione appaltante.
- g) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
- h) disservizi all'utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
- i) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

2. Ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;

**3.** L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dell'ente capofila e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

**4.** Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

**5.** Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.

**6.** L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

**7.** In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.

**8.** L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

**9.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

### **Articolo 34 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**1.** La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 4, lett. a) e b), del disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 33 (penali) del presente capitolato;
  - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
  - d) frode dell'appaltatore;
  - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
  - f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
  - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
  - i) cessione anche parziale del contratto;
  - j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
  - k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
  - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
  - m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).
  - n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 11, comma 5, del presente capitolato (clausola sociale).
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

### **Articolo 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 33, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 32.
3. Ai sensi del precedente art. 32 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
  - a) consenso alla proposta di risoluzione;
  - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 26 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

### **Articolo 36 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 35, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

**Articolo 37 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

**Articolo 38 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 (cessione del contratto) e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
5. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

**Articolo 39 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 33-38 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

**PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 40 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
  - c) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
  - d) al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
  - e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

**Articolo 41 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
  - a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
  - b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
  - c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
6. I dati possono essere comunicati:
  - a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
  - b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
  - c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

### **Articolo 42 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI SENSIBILI DEGLI UTENTI**

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy), delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.
2. L'appaltatore, quale titolare del trattamento di dati sensibili in ambito sociosanitario deve altresì rispettare tutti gli obblighi previsti specificamente dal Codice Privacy al riguardo, nonché dalle disposizioni contenute:
  - a) nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 24 dicembre 2012 per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'articolo 20 del Codice Privacy;
  - b) nell'Autorizzazione n. 2/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del Garante per la protezione dei dati personali nonché nelle successive Autorizzazioni, vigenti tempo per tempo, che, periodicamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali emana al fine di prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e per garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone;
  - c) nella DGR 9 gennaio 2013 – n. IX/4659 “Manuale per la gestione della documentazione sanitaria e sociosanitaria”.



**Articolo 43 – CLASS ACTION**

1. Nel caso in cui sia notificata all'Amministrazione appaltante una diffida ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 20/12/2009, n. 198, l'Amministrazione trasmette la diffida al Appaltatore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e, pertanto, non interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all'articolo 32 in relazione al computo dell'ammontare della penale. E' fatto obbligo al appaltante dare tempestivamente contezza all'Appaltatore della congruità dell'intervento da esso posto in essere.
2. In caso di citazione in giudizio nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. 20/12/2009, n. 198, è fatto obbligo all'Appaltatore di intervenire in giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. L'Appaltatore ha l'obbligo di mallevare l'Amministrazione appaltante dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, l'Appaltatore rimborsa all'ente tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal distretto di Tradate, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, la stazione Appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione appaltante non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Appaltatore. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Amministrazione appaltante in un procedimento susseguente a quello di cui al D.Lgs. 198/09, è fatto obbligo all'Appaltatore di rimborsare alla stazione appaltante l'importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, l'appaltatore liquida alla stazione appaltante tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dalla Amministrazione, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Amministrazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione appaltante non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Appaltatore. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Amministrazione di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare al distretto di Tradate l'eventuale danno liquidato a carico dell'Amministrazione stessa da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico del Distretto di Tradate, susseguente alla comunicazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.Lgs. 198/09.

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

5. Gli obblighi indicati nel presente articolo gravano sull'Appaltatore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall'articolo 3, terzo comma, del D.Lgs. 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.

### **Articolo 44 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

### **INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008. Quadro normativo di riferimento**

La disposizione contenuta nell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, prevede che: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.*

Dalla disposizione sopra riportata emerge a carico del committente l'obbligo di redigere un documento, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicate le misure di sicurezza necessarie da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dai dipendenti del committente/stazione appaltante. Tale documento, inoltre, attesta l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il DUVRI, pertanto, è un documento tecnico che, quando sussistono rischi da *“interferenza”*, deve essere allegato al contratto di appalto, affinché l'appaltatore possa adottare le misure ivi previste, volte alla eliminazione dei suddetti rischi.

Secondo quanto indicato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) n. 3/2008 si parla di *“interferenza”* quando si verifica un *“contatto rischioso”* tra il personale del committente/stazione appaltante e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese

## AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In assenza di interferenze la stazione appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI, ma è obbligata ad indicare nella documentazione di gara che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

L'AVCP nella citata determinazione n. 3/2008, ha specificato che per gli appalti di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "*interno*" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza. La valutazione dei rischi da interferenza è esclusa pertanto per quelle attività che si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

I costi della sicurezza necessari ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza derivanti dal DUVRI della stazione appaltante, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso, a differenza dei costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza aziendali connessi ai rischi relativi all'attività dell'impresa appaltatrice, derivanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); tali costi sono a carico dell'impresa e devono essere indicati dalla stessa in sede di offerta.

Posto quanto sopra, considerato che l'attività inerente il servizio inserimenti lavorativi è svolta dall'appaltatore esclusivamente presso locali/ambienti della stazione appaltante durante i quali non vi è alcuna attività gestita dalla stessa stazione appaltante, i rischi da interferenze e pertanto, i costi della sicurezza necessari per la eliminazione di tali rischi sono pari a zero.

Per tale ragione, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Conclusioni: mancata sussistenza dei rischi da interferenza nell'appalto relativo al nucleo inserimenti lavorativi

Con riferimento ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Nell'elaborato "Analisi dei costi" tali costi sono stati stimati indicativamente in € 1.200,00.

ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO

ALLEGATO N.1

calcolo base d'asta

	dal 01/07/2018 al 31/12/2020		
	ore sett.	costo orario	costo annuo (47 sett.)
coordinamento	3	€ 30,00	€ 4.230,00
psicologa	5	€ 28,08	€ 6.598,80
ass.sociale	6	€ 23,28	€ 6.564,96
educatore	38		€ 30.625,66
costi sicurezza			€ 1.200,00
attività amministrative			€ 2.200,00
spese gestione			€ 3.600,00
stagista	18		€ 4.800,00
TOTALE annuo			€ 59.819,42
<b>A) TOTALE per 30 mesi</b>			<b>€ 149.548,55</b>

	dal 01/07/2018 al 31/12/2019		
	ore sett.	costo orario	costo annuo
ass. sociale per REI	10	€ 24,77	€ 11.641,90
educatore per REI	14	€ 24,77	€ 16.298,66
TOTALE annuo			€ 27.940,56
<b>B) TOTALE per 18 mesi</b>			<b>€ 41.910,84</b>

**EVENUTALE PROROGA DA PARTE DEL MINISTERO DEL REI**

	dal 01/01/2020 al 31/12/2020		
ass. sociale per REI	10	€ 24,77	€ 11.641,90
educatore per REI	14	€ 24,77	€ 16.298,66
<b>C) TOTALE annuo</b>			<b>€ 27.940,56</b>

**EVENUTUALE AMPLIAMENTO CON INSERIMENTO COMUNE DI MALNATE**

	dal 01/01/2019 al 31/12/2020		
ass. sociale	6	23,28	€ 6.564,96
educatore	4	22,92	€ 4.308,96
psicologa	2	28,08	€ 2.639,52
TOTALE annuo			€ 13.513,44
<b>D) TOTALE per 24 mesi</b>			<b>€ 27.026,88</b>

**VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA**

<b>A) TOTALE</b>			€ 149.548,55
<b>B) TOTALE</b>			€ 41.910,84
<b>C) TOTALE</b>			€ 27.940,56
<b>D) TOTALE</b>			€ 27.026,88
<b>VALORE PRESUNTO SENZA IVA</b>			<b>€ 246.426,83</b>

**OPZIONE DI PROROGA PER SEI MESI € 50.636,71**

**A) Costo del personale.**

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d. lgs 50/16, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "*Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo*".

Il costo orario è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e trattamento di fine rapporto. E' già stato calcolato l'ipotesi di adeguamento contrattuale.

**B) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).**

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera indicativa, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto all'articolo 3 del capitolato.

**C) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori relativi ai rischi da interferenza (Documento unico di valutazione del rischio).**

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, indicato nell'analisi dei costi, è pari a 0 (zero), non essendo previsti pericoli da interferenza.

**D) Attività amministrative**

E' stato calcolato l'impiego di personale della ditta per la gestione dell'attivazione delle coperture assicurative ed i pagamenti delle indennità di frequenza per tirocinii o stage agli utenti

**E) Spese di gestione**

Comprendono anche le spese viaggio degli operatori i costi di accesso degli operatori per gli incontri nelle aziende per trasferte legate all'attività lavorativa sono stati calcolati sui presunti spostamenti nel territorio.